



COMUNE DI OFFANENGO

Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE,
MOVIMENTAZIONE E SPANDIMENTO DEGLI
EFFLUENTI E PREVENZIONE DEGLI ODORI
MOLESTI DI ORIGINE ZOOTECNICA NEL
COMUNE DI OFFANENGO**

Adottato dal Consiglio Comunale di Offanengo con deliberazione n. 11 del 2.4.2012
Modificato dal Consiglio Comunale di Offanengo con deliberazione n. 7 del 27.4.2015

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI EFFLUENTI E PREVENZIONE DEGLI ODORI MOLESTI DI ORIGINE ZOOTECNICA NEL COMUNE DI OFFANENGO

SOMMARIO

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ	3
ART. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME SPECIALI	3
ART. 3 – STUDI PRELIMINARI	5
ART. 4 – DEROGHE.....	5
ART. 5 – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI ODORI MOLESTI.....	5
ART. 6 - NORME PER LA SICUREZZA STRADALE E IL RIPRISTINO DEI LUOGHI.....	6
ART. 7 – NORME PER LA TUTELA DEI FONTANILI.....	6
ART. 8 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.....	6
ART. 9 - IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	6
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE.....	7

Art. 1 - Principi e finalità

Data la vulnerabilità del territorio Offanenghese al problema dei nitrati di origine zootecnica e dato l'impatto degli odori molesti sulla cittadinanza, preso atto degli studi preliminari commissionati dall'Amministrazione Comunale, con il presente regolamento, il Comune di Offanengo intende salvaguardare le acque superficiali/sotterranee e garantire un maggiore benessere alla popolazione residente, soprattutto nel periodo estivo.

La disciplina dettata dal presente regolamento è posta a tutela dell'ambiente e della salute umana nell'intero territorio comunale di Offanengo, al fine di:

- evitare la produzione di odori molesti derivanti dalla non corretta distribuzione delle deiezioni zootecniche;
- proteggere le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato dai nitrati;
- tutelare i corpi idrici e i fontanili;
- favorire un corretto effetto ammendante e fertilizzante delle deiezioni;
- ricordare la corretta prassi di gestione delle deiezioni zootecniche;
- regolamentare l'insediamento e la realizzazione di impianti di trattamento di qualsiasi tipo.

Art. 2 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

Il presente regolamento opera in coordinamento con le prescrizioni e le norme in materia di protezione dell'ambiente e le disposizioni di legge e atti regolamentari di seguito specificati: *norme del Piano Governo del Territorio (PGT), regolamento Edilizio, Nuovo Codice della strada, regolamento di Igiene e regolamento di Polizia Urbana.*

In particolare, per quanto riguarda la prevenzione dell'inquinamento delle acque provocato da nitrati provenienti da fonte agricola:

EUROPA 	ITALIA 	LOMBARDIA 
<ul style="list-style-type: none">• Direttiva Nitrati 676/1991 Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole• Aprile 2006 notifica Procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano• Giugno 2008 archiviazione procedura di infrazione	<ul style="list-style-type: none">• D.M. del 1999 Codice di Buona Pratica Agricola recepisce l'art. 4 della Direttiva Nitrati• D.lgs 152/1999 recepisce le disposizioni della Direttiva nitrati• D.lgs 152/2006 Norme in materia ambientale, abroga 152/99• Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recepimento delle disposizioni dettate dall'art. 38 del 152/99 "utilizzazione agronomica"• D.lgs 4/2008 Decreto correttivo e integrativo del d.lgs 152/06	<ul style="list-style-type: none">• Legge Regionale 37/1993 norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici (anticipazione del provvedimento nazionale del 1999)• Direttiva Autorità di bacino del fiume Po n. 12/1996• Regolamento attuativo LR 37/93 n. 17149/1996• d.g.r.19359/2004 Piano Tutela e Uso delle Acque (PTuA)• d.g.r. 2244/2006 PTuA con definizione aree vulnerabili• d.g.r.3297/2006 Ampliamento aree vulnerabili• d.g.r. 3439/2006 recepimento del decreto 7 aprile 2006 con adeguamento del programma di Azione della Regione di cui alla d.g.r. 17149/96 per le aziende localizzate in zona vulnerabile• d.g.r. 5215/2007 modifiche e integrazioni del Programma di Azione e disciplina dell'utilizzazione degli apporti azotati nelle zone non vulnerabili• d.g.r. 5868/2007 modifiche e integrazioni della d.g.r. 5215/07

Inoltre, fatto salvo che le norme sopra elencate disciplinano anche:

- l'utilizzazione agronomica di liquami e letami;
- fertilizzanti diversi dall'effluente;
- fanghi di depurazione,
- acque reflue di origine agroalimentare, ecc.

si ricorda che gli imprenditori agricoli sono tenuti a rispettare la durata degli stoccaggi di tali prodotti ed in particolare:

Tipo di effluente	ZONA VULNERABILE	ZONA NON VULNERABILE	Possibilità di portare i materiale palabili direttamente in campo dopo rimozione evitando la realizzazione degli stoccaggi in azienda
Letame e assimilati			
Letame	90 gg	90 gg	SI Per 3 mesi dopo stoccaggio di almeno 90 gg
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	90 gg	90 gg	NO
Letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	90 gg	90 gg	NO
Lettiera di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	90 gg	90 gg	SI Per allevamenti avicoli con ciclo < 90gg anche direttamente in campo senza stoccaggio
Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda	90 gg	90 gg	SI Per allevamenti avicoli con ciclo < 90gg anche direttamente in campo senza stoccaggio
Liquami e materiali assimilati			
Liquami bovini da latte, bufalini	120 gg con pascoli, erbai, prati e cereali autunno vernini in assenza 180 gg	90 gg	NO
Liquami altre specie (es.bovini da carne, suini)	180 gg	180 gg	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami	Come i liquami	Come i liquami	NO
Frazioni non palabili risultanti da trattamenti	180 gg	180 gg	NO
Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	180 gg	180 gg	NO

Art. 3 – Studi preliminari

Nel 2010, l'Assessorato all'Ambiente tramite la Commissione Comunale Ambiente e Territorio ha promosso uno studio per monitorare gli odori molesti che affliggono da anni il Comune di Offanengo. Per valutare l'attuale entità dei fenomeni odorigeni sul territorio, già indicativamente monitorati nel 2005 con un precedente monitoraggio. Le zone del Comune di Offanengo maggiormente afflitte dagli odori molesti sono risultate il centro storico (33%) e i quartieri a Nord-Est (44%). La tipologia odorigena prevalente è quella organica (94%), quindi derivante da effluenti del comparto zootecnico. Dall'analisi meteorologica è risultato che le masse d'aria si spostano prevalentemente da Nord a Sud e quindi i punti di origine degli odori che colpiscono l'abitato sono sicuramente a Nord. Si sono rilevati fenomeni odorigeni anche in giorni di pioggia, quando non dovrebbero naturalmente esserci perché l'atmosfera instabile e fresca tende a ripulire l'aria ed evitare il ristagno. Quindi sicuramente non si può imputare questi odori esclusivamente a fenomeni naturali di inversione termica e di ristagno delle masse al suolo tipici della pianura Padana. Il problema è quindi molto probabilmente riconducibile a una cattiva gestione/movimentazione dei reflui in stoccaggio o a episodi di apertura irregolare delle vasche. Probabilmente anche il reticolo idrografico delle rogge orientato Nord-Sud favorisce e amplifica la diffusione degli odori, soprattutto in caso di sversamenti abusivi di effluenti in acqua a monte del Comune di Offanengo, però difficilmente rintracciabili.

Nel 2014 è iniziata una collaborazione con l'ARPA Lombardia, ASL Veterinaria e ASL IPAV (Unità Operativa Igiene Prevenzione Ambienti di Vita) per trovare una soluzione al problema degli odori molesti, cercando di formare gli imprenditori agricoli, stimolarli all'uso delle MTD (migliori tecniche disponibili) per l'allevamento e promuovendo le norme previste dal Codice di Buona Pratica Agricola.

Art. 4 – Deroghe

Si prende atto che il 3 novembre 2011, con Decisione della Commissione Europea (2011/721/UE), è stata definitivamente approvata la Deroga alla Direttiva Nitrati 91/676 per le regioni del bacino padano-veneto Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

Il 24 gennaio 2011 con Decreto del Direttore Generale Agricoltura n. 386, la Regione Lombardia ha approvato le **Disposizioni Attuative** per la presentazione, da parte di chi è interessato, della domanda di adesione alla Deroga Nitrati.

In deroga al Regolamento, il Sindaco in caso di accertate avversità atmosferiche, calamità naturali o particolari situazioni può prevedere con ordinanza la sospensione o la modifica temporanea della fasce orarie di rispetto.

Art. 5 – Norme per la prevenzione degli odori molesti

1. L'Amministrazione Comunale di Offanengo, sentito il parere degli Enti competenti (ARPA e ASL), per ridurre l'impatto sulla cittadinanza degli odori molesti delibera specificatamente per il proprio territorio di competenza quanto segue:

- la movimentazione e la distribuzione degli effluenti provenienti da insediamenti zootecnici di qualsiasi tipo nonché effluenti o reflui provenienti da impianti di cogenerazione, compostaggio, o altro trattamento **NON** dovrà avvenire nelle fasce orarie di rispetto.

Vengono istituite le seguenti fasce orarie di rispetto (divieto):

- **nei giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali dalle ore 0.00 alle ore 24.00;**
- **nei giorni feriali nella fascia oraria dei pasti - dalle ore 12.00 alle ore 14.00 - e nell'intera fascia serale e notturna - dalle ore 19.00 alle ore 8.00 del mattino.**

Nella fascia di rispetto è autorizzata esclusivamente la movimentazione degli effluenti zootecnici destinati all'alimentazione di impianti a biogas, con percorso limitato dall'azienda zootecnica produttrice all'impianto di trattamento.

2. La distribuzione dovrà avvenire utilizzando le migliori tecniche disponibili (MTD), come previste dalle normative precedentemente citate agli articoli 2 e in questo articolo. In particolare quando si utilizza il piatto

deviatore (no MTD) dovrà essere orientato verso il basso, cioè verso il terreno, al fine di evitare ulteriori aerosol, e comunque dovrà essere eseguito l'interramento obbligatorio entro le 4 ore.

I piani di utilizzazione o di adesione a misure particolari relative all'utilizzo delle deiezioni, dovranno essere corredati della necessaria documentazione attestante l'utilizzo delle stesse al di fuori dell'azienda (contratti di valorizzazione, ctr, ecc.)

Inoltre, al fine di valorizzare ulteriormente le deiezioni di origine zootecnica l'Amministrazione Comunale promuove la produzione di biogas e la cogenerazione abbinata, ad eccezione di quegli impianti funzionanti esclusivamente con colture dedicate.

Art. 6 – Norme per la sicurezza stradale e il ripristino dei luoghi

1. Gli imprenditori agricoli e/o i contoterzisti che effettuano la movimentazione e la distribuzione di reflui zootecnici (o altri prodotti agricoli) sul territorio Comunale non devono causare pericolo per la sicurezza stradale o causare situazioni che compromettano il decoro urbano. Sono sanzionati l'imbrattamento e la mancata pulizia del manto stradale, il danneggiamento e il mancato ripristino di carreggiate, ponti, banchine e altri luoghi di interesse pubblico.
2. La circolazione dei veicoli utilizzati per la movimentazione dei reflui non deve produrre imbrattamento delle strade.
3. I veicoli devono raggiungere i fondi agricoli di destinazione evitando per quanto possibile i nuclei abitati e dovranno rispettare i limiti di portata per le strade che presentano specifica segnaletica stradale.

Art. 7 – Norme per la tutela dei fontanili

Per tutelare i fontanili è fatto divieto distribuire:

- a meno di 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi;
- a meno di 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua significativi comprese le aree di rispetto dei fontanili previste nel vigente PGT;

IMPORTANTE: si ricorda, inoltre, che a tutela delle teste e delle aste dei fontanili adiacenti ai terreni agricoli (es. fontanile Favallo) è opportuna una fascia con copertura vegetale permanente inerbita e il divieto di aratura all'interno delle aree di rispetto individuate dal PGT (comunque sempre minimo 3 metri dalle sponde).

Art. 8 - Accertamento delle violazioni.

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Locale di Offanengo, alla Polizia Locale della Provincia di Cremona, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei servizi ambientali e tecnici, appositamente delegati dal Sindaco, dagli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e dalle Guardie Ecologiche Volontarie giuridicamente riconosciute.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e successive modifiche.

Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme del presente regolamento, secondo le procedure indicate nell' art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 9 - Importi delle sanzioni amministrative.

Salva diversa disposizione di legge, per tutte le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, si applica, ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; l'importo da indicare sul verbale di accertamento quale somma per il pagamento in misura ridotta è di € 50,00, ossia il doppio del minimo edittale come previsto dall'art. 16 della

Legge n. 689/81, oltre all'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Per le violazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, si applica, ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 500,00; l'imprto da indicare sul verbale di accertamento quale somma per il pagamento in misura ridotta è di € 166,67, ossia il terzo del massimo edittale come previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81.

Per le violazioni di cui all'art. 6 comma 2 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 comma 1 lett. F bis) e comma 3 bis) del Codice della Strada, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi con spese a carico del trasgressore o responsabile in solido.

Per la violazione prevista dall'art. 6 comma 3, riferita ai limiti di portata, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 62 comma 7 del Codice della Strada, con sanzione accessoria della sospensione della patente e della carta di circolazione. In caso di cedimento o danneggiamento della carreggiata stradale dovuta al superamento dei limiti di massa, il trasgressore e il responsabile in solido, sono tenuti al risarcimento del danno cagionato, costo comprensivo sia delle operazioni di messa in sicurezza della strada fino al suo normale ripristino.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, a seguito della presa visione della Commissione Comunale Ambiente e Territorio e della Commissione Comunale Regolamenti.

Copia di questo regolamento dovrà essere recapitato a tutti i proprietari di aree agricole (con l'obbligo di trasmetterlo a relativi coltivatori affittuari), alle imprese incaricate della manutenzione del verde pubblico, a tutti i referenti per la gestione di rogge e fontanili, ad eventuali imprese incaricate di lavori infrastrutturali sovracomunali (gasdotti, costruzione strade...) che interessino il Comune di Offanengo in modo da renderli consapevoli delle nuove disposizioni in merito al trattamento, movimentazione, spandimento e interrimento dei reflui zootecnici per prevenire odori molesti.
